

## **Comunicazione fine lavori.**

Una comunicazione di fine lavori di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un atto formale tramite il quale il titolare informa ufficialmente l'autorità competente che i lavori di costruzione o adeguamenti sono stati completati in conformità con quanto dichiarato nella SCIA presentata inizialmente per avviare i lavori.

La comunicazione di fine lavori deve essere presentata all'ufficio tecnico comunale dove si è svolta la costruzione.

Il modulo per la Comunicazione di Fine Lavori può essere reperito presso l'Ufficio Tecnico oppure scaricato dal sito del Comune.

Per richiedere una comunicazione di fine lavori di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è necessario preparare una serie di documenti e informazioni che dimostrino che i lavori di costruzione o adeguamenti sono stati completati in conformità con quanto dichiarato nella SCIA presentata inizialmente per avviare i lavori. Di seguito sono elencati i principali elementi che solitamente servono per presentare la richiesta di comunicazione di fine lavori di una SCIA:

(si presenterà la documentazione in relazione all'intervento edilizio di cui si comunica la fine dei lavori)

- Procura speciale dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
- Delega dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
- Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
- Copia del Documento d'identità del/i titolare/i
- Copia di elaborato planimetrico del progetto con eventuali varianti depositato in Comune con individuazione delle opere parzialmente concluse
- Elaborato di aggiornamento del Database topografico
- Certificato di collaudo finale
- Attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato
- Dichiarazione asseverata di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica
- Fascicolo dell'opera o analogo documento redatto dal progettista quando non sia previsto il fascicolo dell'opera (interventi di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dalla copertura nell'esecuzione di lavori successivi alla costruzione del fabbricato)
- Ricevuta di avvenuta variazione catastale o ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano – nel caso di interventi già eseguiti (sanatorie)
- Altro allegato eventualmente necessario

Per la scia la normativa di settore prevede che il termine entro il quale l'opera deve essere completata non può superare 3 anni dall'inizio dei lavori. Da ciò consegue che nel predetto termine va presentata la comunicazione di fine lavori. La giurisprudenza applica, per analogia, questo stesso termine (triennale) anche al permesso di costruire.